

ALL "D"

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Provincia di Pisa

Repertorio n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI MONTECATINI VAL DI CECINA – FRAZ PONTEGINORI.

Addi del mese di anno , presso la sede municipale del Comune di Montecatini Val di Cecina

TRA

- il COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA, CF/PI rappresentato da, Responsabile dell'Area, a ciò autorizzato con

E

.....

PREMESSO

che il Comune di Montecatini Val di Cecina è proprietario degli impianti sportivi situati nella Frazione di Ponteginori meglio individuati nell'art. 2 della presente convenzione e negli atti di gara, con particolare riferimento al capitolato speciale;

che il Comune con determinazione n. ha avviato la procedura ad evidenza pubblica tesa ad individuare il Soggetto Gestore degli impianti di cui trattasi;

che con determinazione n. si è provveduto all'aggiudicazione del servizio;

che il Soggetto Gestore ha provveduto a prestare la cauzione definitiva, dovuta a garanzia definitiva degli obblighi da assumere con la concessione in argomento, n. rilasciata in data da valida dal al e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune, contenente l'espressa condizione che il garante è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall'art 1945 CC., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 CC;

che è stato acquisito il DURC dal quale risulta che il concessionario è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

che il Soggetto Gestore dichiara di conoscere il Codice Disciplinare di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e il Codice di comportamento integrativo del Comune di Montecatini Val di Cecina, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 20.12.2013 consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente della Rete Civica;

che ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del dlgs 165/2001 *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,*

ALL “D”

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

che si è stabilito di addivenire alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata in forma elettronica ai sensi del comma 14 dell'art. 32, da stipularsi a mezzo di sottoscrizione in forma digitale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

1.2 Il Comune di Montecatini Val di Cecina, che nel prosieguo del presente atto sarà denominato *Comune* o *Concedente*, affida a che nel prosieguo del presente atto sarà denominato *Soggetto Gestore* o *Concessionario*, la gestione degli impianti sportivi comunali ubicati in Montecatini Val di Cecina – Frazione Ponteginori.

1.3. La presente convenzione ha per oggetto la conduzione e manutenzione degli impianti, di proprietà del Comune, come individuati nell'art.2, garantendo: la promozione dello sport quale momento di formazione morale e fisica dei giovani e di benessere per gli anziani, il mantenimento igienico sanitario degli ambienti, la manutenzione degli spazi esterni, l'accesso agli utenti - atleti ed al pubblico agli impianti e più specificatamente secondo le direttive ed i metodi della presente convenzione e le condizioni che saranno impartite dal Comune, e per quelle contenute nel disciplinare di conduzione degli impianti sportivi comunali di cui trattasi.

Art. 2 – IMPIANTO OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Il complesso impiantistico comunale, rappresentato nella planimetria allegata alla presente convenzione, si compone dei seguenti beni:

- n. 1 piscina aperta per le attività sportive e ricreative con annesso bar ristoro e pista da ballo comprensiva di palco
- n. 2 spogliatoi per atleti e utenti in genere con annessi servizi, n. 1 spogliatoio per gli arbitri con annessi servizi e n. 1 locale infermeria, a servizio della piscina comunale
- n. 1 campo di calcio
- n. 1 campo di calcetto
- n. 1 campo da tennis
- n. 1 campo polivalente
- n. 1 locale deposito
- n. 1 piazzale a area verde ad uso polivalente funzionale al complesso impiantistico
- un'area stand e un'area a verde perimetrale ai vari impianti.

2.2 L'impianto verrà preso in consegna - a mezzo di verbale di consegna sottoscritto tra il Comune e il Soggetto Gestore - nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio della convenzione, ivi compresi tutti gli accessori, i materiali ed attrezzature di proprietà del Comune in essi contenuti.

2.3 La sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Soggetto Gestore equivale ad accettazione da parte del medesimo della idoneità degli impianti all'uso per il quale è preordinata la concessione di servizi di cui

ALL "D"

trattasi.

Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

3.1 L’affidamento ha decorrenza dalla data del 1 maggio 2018, e durata pari ad anni cinque, fino al 30 aprile 2023.

3.2 Le parti avranno facoltà di recedere dalla presente convenzione, dandone disdetta con lettera raccomandata A.R. o mezzo equivalente con almeno tre mesi di preavviso.

3.3 Resta al Comune di Montecatini Val di Cecina la più ampia facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di superiore interesse pubblico, discrezionalmente valutati senza che in ragione di ciò il concessionario possa accampare alcun diritto o pretesa nei confronti dell’Ente concedente.

3.4 E’ escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 4 – CANONE (eventuale)

4.1 E’ dovuto un canone annuo, determinato in sede di gara, in relazione all’assenza di scopo di lucro del concessionario, pari a Euro

4.2 Il canone dovrà essere corrisposto al Comune di Montecatini Val di Cecina con le seguenti modalità: l’importo del canone annuo in una unica rata entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Art. 5 – MODALITA’ DI GESTIONE. ONERI E OBBLIGHI DEL GESTORE

5.1 Il Soggetto Gestore ha l’obbligo di rispettare le norme contenute nella presente convenzione, quelle contenute nel regolamento generale degli impianti sportivi comunali, quelle contenute nel Capitolato speciale e negli ulteriori atti posti a gara, che seppur non materialmente allegati alla presente convenzione il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare.

5.2 Il concessionario si assume l’impegno e l’obbligo di provvedere alla conduzione dell’impianto e mantenerlo in perfetto stato di conservazione e manutenzione e di garantire la piena funzionalità ed efficienza. In particolare è richiesta al concessionario la prestazione dei seguenti servizi:

- Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e di frequenza pubblica, piscina, aree di gioco, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell’impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività in particolare nella ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell’impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
- Vigilanza e custodia dell’area per assicurare l’integrità dell’impianto, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti. Il personale addetto a tali mansioni deve essere istruito sui divieti, limitazioni e comportamenti durante l’utilizzo dell’impianto, dei servizi e degli spazi da parte dell’utenza. Il personale di custodia dovrà inoltre garantire la sicurezza delle persone, in caso di emergenza, secondo quanto previsto dall’apposito piano, redatto dall’Amministrazione Comunale.
- Manutenzione ordinaria (anche di natura preventiva) delle strutture impiantistiche, murarie e metalliche presenti nell’impianto, incluse le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si rende necessario per mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti. In particolare deve essere compresa:
 - riparazione e sostituzione dei vetri e di altre parti accessorie (guarnizioni, cerniere, congegni vari)
 - riparazione e sostituzione di apparecchi idro-sanitari e relative rubinetterie
 - riparazioni di attrezzature sportive e macchine ed attrezzi da lavoro
 - tinteggiature interne
 - riparazione di infissi e serramenti

ALL "D"

- riparazione di componenti elettrici in avaria (cambio lampade, interruttori, punti presa ecc.)
- manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici
- trattamento delle acque (con riferimento alla piscina)
- approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento ordinario dell'area. Il gestore è tenuto inoltre ad acquistare le attrezzature ed i beni strumentali utili al buon funzionamento degli impianti.
- provvedere a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.LGS 81/08, e successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
- fornire il locale infermeria di farmaci, di materiale medicamentoso in stato di funzionalità.
- effettuare i test necessari a verificare il corretto funzionamento del defibrillatore. Manutenzione ordinaria e straordinaria e il corretto utilizzo del defibrillatore posto in dotazione agli impianti.

Nel periodo di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati da parte del concessionario tutti quegli interventi di manutenzione che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento della struttura. Il programma dei lavori di manutenzione che lo stesso intende effettuare nei periodi di chiusura dell'impianto dovrà essere sottoposto a concordato con l'Ufficio Tecnico del Comune.

- Manutenzione ordinaria del verde e dell'area circostante gli impianti sportivi. L'area dovrà essere mantenuta in modo consono al pubblico utilizzo ed al decoro degli impianti e l'attività dovrà essere comprensiva di:
 - Pulizia dell'area dai rifiuti abbandonati
 - Taglio dell'erba nelle aree verdi, con l'utilizzo di idonee attrezzature d.p.i.
 - Pulizia delle aree pavimentate.
- la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto
- l'assistenza ai bagnanti e in generale agli utenti fruitori degli impianti sportivi
- l'organizzazione delle attività sportive negli impianti dati in concessione
- La fornitura degli arredi agli impianti sportivi
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e il corretto utilizzo del defibrillatore posto in dotazione agli impianti.
- il pagamento del canone annuo eventuale sulla base delle risultanze degli atti di gara.
- pagamento dei canoni di luce, acqua e gas così come disciplinato nell'atto di convenzione che sarà stipulata tra l'Amministrazione Comunale e il Soggetto Gestore.
- stipula di polizza assicurativa a copertura dei rischi, per responsabilità civile, per danni alle strutture anche derivanti da atti vandalici.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE – GARANZIE

6.1 Il Soggetto Gestore risponde dei danni da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero dell'impianto.

6.2 Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

6.3 Il Soggetto Gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

6.4 A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti comma il Soggetto Gestore è tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative idonee a risarcire eventuali danni arrecati a terzi, alle strutture ed impianti ed a preservare il Comune da conseguenze pregiudizievoli.

ALL "D"

6.5 In particolare il Soggetto Gestore è custode degli immobili oggetto di concessione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatto od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità.

6.6 Il Soggetto Gestore è obbligato a stipulare una assicurazione per responsabilità civile contro terzi, per danni alle cose, idonea a tenere indenne il Comune di ogni e qualsivoglia danno causato dal concessionario a persone o cose nell'espletamento delle prestazioni e attività oggetto della concessione, per fatto proprio o degli utenti a qualsiasi titolo degli impianti, della cui condotta il Soggetto Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità. Nella polizza il Comune dovrà risultare tra gli assicurati.

6.7 I rischi non coperti dalle polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a esclusivo carico del Concessionario.

6.8 Il Concessionario dovrà stipulare inoltre un'assicurazione, comprensiva in particolare del rischio incendio, atti vandalici e che comunque copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della conduzione dell'immobile per eventi la cui assicurazione a garanzia può essere richiesta e addebitata al Soggetto Gestore.

Art. 7 ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL GESTORE

7.1 Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal DM 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza per impianti sportivi, oltre alle prescrizioni degli organi e autorità competenti in materia.

7.2 Il Concessionario, con l'assunzione delle responsabilità della manutenzione ordinaria e della gestione degli impianti, assume gli oneri previsti dalla legge relativamente all'obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio.

7.3 Il Soggetto Gestore dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle vigenti normative e le istruzioni impartite dagli Enti preposti al controllo, in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione facendo riferimento alle norme CEI, nonché al DM 22.01.2008 n. 37.

7.4 Il Soggetto Gestore si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del DLgs 81/2008.

7.5 Incombe sul concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.

7.6 Il Concessionario dovrà altresì attenersi alle prescrizioni di gestione ambientale previsti dalla normativa di riferimento con particolare riguardo alla raccolta differenziata di rifiuti, all'utilizzo delle risorse energetiche connesse all'uso degli impianti, alla disciplina degli scarichi.

7.7 Il Soggetto Gestore dovrà, ai sensi della LR n 8/2006 e del Regolamento Regionale n 23/R/2010, individuare il Responsabile della Piscina e l'Addetto agli impianti tecnologici e dovrà rispettare nella gestione quanto previsto dalla LR n 8/2006 "Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio" e dal Regolamento di attuazione approvato con DPGR n 23/R/2010.

7.8 Il Soggetto Gestore dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati pericolosi ai sensi della vigente normativa, avvalendosi di soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tali attività.

Art. 8 ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

ALL "D"

8.1 L'Amministrazione comunale si impegna ad effettuare gli interventi di straordinaria manutenzione che richiedano attrezzature particolari, non facilmente recuperabili dal Soggetto Gestore, e/o derivanti dall'usura nel tempo delle strutture stesse, anche su segnalazione del gestore nonché alle riparazioni di danni causati dall'utilizzo della struttura da parte del Comune e delle scuole.

8.2 Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità e rilevato indenne per qualunque azione che dovesse essere promossa contro di esso, per danni causati a terzi, in dipendenza della concessione.

Art. 9 – USO DEGLI IMPIANTI

9.1 Il Soggetto Gestore si impegna ad utilizzare direttamente gli impianti sportivi affidati, al fine di assecondare, soddisfare e possibilmente sviluppare la pratica sportiva, avendo riguardo ai diversi aspetti della domanda sportiva: promozione, formazione, attività agonistica sportiva, attività sportiva ricreativa e di mantenimento.

9.2. Il Soggetto Gestore si impegna comunque a garantire il seguente orario di apertura come definito ad esito del progetto di gestione presentato in sede di gara rispetto all'orario minimo di apertura proposto dal Comune

...

9.3 Il Soggetto Gestore dovrà comunque garantire l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di tutte le associazioni richiedenti che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo sviluppo della pratica sportiva non a fini di lucro.

9.4 Il Soggetto Gestore, fatta salva la priorità per le attività proprie, e secondo quanto stabilito ai precedenti commi, deve concedere a terzi (associazioni, persone, gruppi, ecc.) l'uso degli impianti, dietro corresponsione di una tariffa stabilita con apposito atto dalla Giunta Comunale.

9.5 Tale tariffa dovrà essere versata anche nel caso in cui il richiedente decida di non utilizzare la struttura richiesta e assegnata fatto salvo i casi in cui la struttura non sia utilizzabile per cause di forza maggiore.

9.6 Dovrà essere garantito l'uso gratuito dell'impianto per le attività scolastiche comunali e per attività e iniziative dell'Amministrazione comunale.

9.7 Il richiedente dovrà compilare apposito modulo riportante tutte le generalità del privato o dell'associazione comprese le generalità del primo responsabile e, nel caso di richiesta per attività che lo richiedano, i nomi dei tesserati che hanno effettuato il corso per l'utilizzo del defibrillatore.

9.9 Il Soggetto Gestore rilascia l'autorizzazione all'associazione richiedente, la quale dovrà versare, se del caso, una cauzione a favore del Soggetto Gestore, e dotarsi di polizza assicurativa a copertura dei rischi per l'uso della struttura.

9.10 Il Soggetto Gestore potrà assegnare l'impianto ad associazioni o privati esclusivamente per attività di carattere sportivo.

9.11 Il Comune potrà chiedere l'uso dell'impianto, o frazione di esso, sia interni che esterni, per attività sportive straordinarie o extra sportive. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente tutte le aree ed attrezzature, di proprietà del Comune, richieste dagli organizzatori a cui è stato concesso, da parte del Comune, l'uso degli impianti. Detti organizzatori hanno comunque l'obbligo di rispettare le norme d'uso contenute nel presente disciplinare.

9.12 Il Comune potrà altresì richiedere l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni patrocinate dal Comune ma non organizzate dallo stesso. L'impianto dovrà comunque essere ceduto in forma gratuita, mentre i costi relativi al personale di custodia e le pulizie saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto nella misura stabilita con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Art. 10 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI GIOCO E MODALITÀ DI UTILIZZO

ALL "D"

10.1. Il Soggetto Gestore provvederà ad assegnare gli spazi e a determinare gli orari di utilizzo delle associazioni richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. presenza nell'impianto nell'anno sportivo precedente
2. anni di presenza sul territorio con continuità dall'anno precedente
3. tipo di associazione
4. numero di atleti che utilizzano la struttura iscritti all'associazione
5. partecipazione a campionati agonistici ufficiali
6. tempo di richiesta di utilizzo nella stagione agonistica
7. richieste per utilizzo multiplo
8. richieste per singole iniziative
9. richieste per attività extra-sportive

10.2 Le associazioni che confermano la presenza dell'anno precedente senza variazione di orario dovranno avere comunque priorità nella stesura del nuovo calendario.

10.3 La priorità in base al tipo di associazione dovrà essere la seguente:

- Associazioni Sportive Dilettantistiche
- Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro
- Enti di Promozione Sportiva
- Discipline Sportive Associate
- Federazioni Sportive Nazionali
- Associazioni ed Enti
- Privati

10.4 Nell'eventualità del cambio durante l'anno sportivo del Soggetto Gestore verrà garantito invariato il calendario di utilizzo della struttura fatto salvo le ore a disposizione del Soggetto Gestore che potranno essere occupate dal gestore stesso secondo le proprie necessità o ridistribuite ad altri.

10.5 Nel caso in cui durante l'anno sportivo si vengano a modificare una o più delle condizioni sopra indicate l'associazione dovrà comunicarlo tempestivamente al Soggetto Gestore.

10.6 Le associazioni assegnatarie sono tenute a:

- registrare il proprio utilizzo nell'apposito registro orario delle presenze, ad eccezione del caso in cui l'accesso è soggetto all'acquisto del biglietto di ingresso.
- registrare eventuali anomalie o danneggiamenti rilevati prima dell'inizio dell'attività e quelli eventualmente accaduti durante lo svolgimento.
- far accedere all'interno dell'impianto gli atleti, e i soggetti eventualmente autorizzati, nei tempi immediatamente precedenti l'inizio dell'attività per le necessità di spogliatoio (minimo 15 minuti).
- far accedere gli stessi di cui sopra solo ed esclusivamente in presenza del tecnico o dirigente responsabile
- lasciare l'area di attività al preciso scadere dell'orario assegnato.
- assicurarsi che i propri atleti non ingombrino totalmente lo spogliatoio in modo da garantire l'uso rotativo, e provvedano alle proprie necessità igieniche in tempi rapidi.
- provvedere a montare e smontare le attrezzature necessarie al proprio utilizzo, ad eccezione di quelle comuni.
- assicurarsi che l'utilizzo delle attrezzature e della struttura avvenga secondo i normali codici di comportamento atti a tutelare la conservazione del bene e l'incolumità dei presenti.
- garantire per tutto quanto possa accadere, per conto dei propri affiliati ed autorizzati.
- chiedere autorizzazione preventiva per tutte quelle modifiche all'impianto o alle attrezzature, sia

ALL "D"

permanenti che temporanee, al Soggetto Gestore che nel caso informerà gli uffici comunali.

- ripristinare tutte le strutture eventualmente rimosse o rese non agibili in modo che la struttura risulti normalmente utilizzabile per le attività possibili.

10.7 In particolare:

- a) gli atleti e gli addetti all'impianto sportivo devono utilizzare calzature idonee alla tipologia impiantistica
- b) Tutti gli altri presenti, la cui presenza non prevede l'accesso all'area delle attività, devono utilizzare esclusivamente i camminamenti comuni per spostarsi all'interno dell'impianto.

Art. 11 - TARIFFE

11.1 Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Soggetto Gestore.

11.2 Le tariffe di cui al precedente punto sono determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

11.3 A fine anno il Soggetto Gestore dovrà presentare al Comune il Bilancio dell'anno di riferimento nel quale dovranno risultare i costi di gestione e le entrate derivanti dalle tariffe e dalle eventuali sponsorizzazioni.

11.4 Il Soggetto Gestore può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie - preventivamente comunicate all'Amministrazione - tese a incentivare l'utilizzo degli impianti, fermo restando il divieto di applicare tariffe diverse per le stesse tipologie di servizi o categorie di utenza.

11.5 La tariffa di ingresso comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area di attività assegnato, i servizi di supporto (spogliatoi, servizi igienici, docce) e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato ove prevista.

11.6 Le tariffe di utilizzo dell'impianto sono rimosse ad esclusiva cura del gestore.

11.7 Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il Soggetto Gestore, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà sottoporre all'esame del Comune le proposte di modifica delle tariffe ritenute più idonee ad ottimizzare la gestione, sviluppare e potenziare l'offerta della struttura. Le tariffe relative ad altri servizi o attività promosse dal gestore dovranno essere preventivamente comunicate al competente ufficio comunale e potranno essere applicate solo successivamente alla formale approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

11.8 Al Soggetto Gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità, e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditte abilitate che garantiscano le certificazioni previste dalla normativa vigente.

11.9 Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Art. 12- PAGAMENTO DELLE UTENZE

Il costo dei consumi di luce, acqua, gas, sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 13 – SALVAGUARDIA, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI. APPLICAZIONE DEI CCNL DI CATEGORIA

13.1 Il Concessionario è tenuto ad applicare per intero i CCNL di categoria al personale impiegato.

13.2 Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale impiegato, sollevando il Comune da ogni responsabilità anche in merito ad eventuali controversie derivanti e conseguenti al rapporto che intercorre tra il Concessionario e il personale da questi impiegato.

13.3 Il Comune potrà verificare in qualsiasi momento la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione

ALL "D"

del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e della sicurezza, procedendo alla risoluzione del contratto ove il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, con addebito alla parte inadempiente delle spese conseguenti, salve eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario.

Art. 14 – CONTROLLO

14.1 Il Soggetto Gestore è autorizzato dal Comune a:

- a) esercitare per proprio conto, il controllo su tutto quanto relativo all'utilizzo.
- b) Intervenire nei confronti degli inadempienti
- c) riconoscere titolare della responsabilità del comportamento del presente il singolo soggetto ed il responsabile del gruppo e/o dell'organizzazione assegnataria;
- d) richiedere l'intervento della Forza Pubblica nei casi di grave e reiterata inadempienza
- e) esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi di necessità

14.2 Il controllo operativo della gestione compete al Comune.

14.3 Il Comune si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal Capitolato.

14.4 Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti impiegati.

14.5 Il concessionario dovrà compilare un registro recante tutti i dati relativi alla conduzione e all'utilizzo dell'impianto (numero dei frequentatori, numero e tipo di attività svolte, interventi effettuati, consumi, prodotti usati, costi, ricavi ecc.) Tale registro dovrà essere depositato, presso la segreteria dell'impianto e tenuto a disposizione dell'amministrazione comunale che dovrà eseguire regolari controlli.

Art. 15 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

15.1 Il concessionario ha l'obbligo di presentare al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che, con riferimento all'anno precedente, evidenzi:

- gli interventi di manutenzione effettuati nei confronti di strutture, attrezzature, impianti;
- le ispezioni ed i controlli periodici degli impianti effettuati in osservanza di quanto previsto dalle norme vigenti
- i dati numerici relativi all'utenza che ha frequentato l'impianto, suddivisi per mese e per tipologia di attività;
- il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione.

Art. 16 – RESPONSABILITA'

16.1 Il Soggetto Gestore si assume la responsabilità dei danni che possono essere arrecati alle strutture e si impegna a rimettere in opera quanto danneggiato entro un tempo tecnicamente ragionevole, salvo rivalsa nei confronti di coloro che hanno cagionato i danni stessi. In difetto vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, rimettendo la spesa sostenuta all'Ente gestore.

Art. 17 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO – PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

ALL "D"

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art.15
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione.
- c) Reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale
- d) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazioni del concedente.
- e) Cessione dell'affidamento;

17.2 L'affidamento viene revocato nei seguenti casi:

- 1) per rilevanti motivi di pubblico interesse
- 2) per gravi motivi di ordine pubblico
- 3) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le finalità contenute nella presente convenzione.

17.3 L'affidamento può essere risolto per inadempimenti a termine di legge, nei seguenti obblighi:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o delle sue parti senza giustificato motivo concordato con l'Amministrazione comunale.
- g) mancato rispetto dell'orario di apertura
- h) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Montecatini Val di Cecina, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 20.12.2013;
- i) a seguito di applicazione della terza penaità secondo la procedura indicata al comma 17.5.
- l) negli altri casi indicati nella presente convenzione o negli atti di gara relativi all'affidamento della concessione del presente servizio.

17.4 L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

17.5 Eventuali disservizi o inadempienze al presente contratto verranno segnalati in forma scritta da parte dell'Amministrazione Comunale al Concessionario, invitandolo ad eliminare le inadempienze entro il termine previsto dal Comune. Il Concessionario potrà presentare nel termine previsto proprie controdeduzioni. Nel caso non vengano accolte le controdeduzioni o il Concessionario non ottemperi in termini sarà irrogata al medesimo una penale pari ad € 500,00 per ogni violazione riscontrata, da versare entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione.

Art. 18 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione della presente convenzione o parte di essa.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1 Il Comune ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle

ALL "D"

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

19.2 Il Concessionario si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. Il Concessionario si impegna inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logistica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

20.1 La presente convenzione ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso; in tale caso verrà fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 39 del D.P.R. 26. 04.1989, n. 131.

20.2 Le spese inerenti la formalizzazione del rapporto convenzionale ed ogni altro onere sono a carico del Concessionario.

Art. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO

21.1 Agli effetti della concessione il Concessionario dovrà eleggere domicilio presso la propria sede legale.

21.2 Ove la sede legale del Concessionario sia posta al di fuori del Comune il Concessionario dovrà eleggere domicilio presso il Comune oppure presso altro luogo idoneo posto entro il territorio comunale.

21.3 Presso il luogo indicato saranno rese tutte le comunicazioni inerenti al presente rapporto convenzionale, talché dovrà trattarsi di luogo di sicuro recapito in grado di ricevere comunicazioni 24 ore su 24 ore.

Art. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

22.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il concessionario e l'Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Art. 23 – RINVIO

23.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti faranno riferimento al capitolato di appalto, nonché alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/2/2013.=====

Il presente atto, è stato formato e stipulato in forma di scrittura privata in forma elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 11 pagine, e la dodicesima sino a qua, a video comprese le firme rese in forma legale ai sensi del D.Lgs 7/3/2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE

IL SOGGETTO GESTORE

ALL "D"

Ai sensi dell'art.1341e 1342 C.C. si approva espressamente il contenuto della presente convenzione

IL COMUNE

IL SOGGETTO GESTORE